



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (nel seguito *decreto-legge 50/2017*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito *zona franca urbana*);

VISTO il comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella *zona franca urbana*;

VISTA la lettera *d*) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della *zona franca urbana*;

VISTO il comma 6 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, che autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni;

VISTO il comma 8 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, che stabilisce che, per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, successive modificazioni e integrazioni (nel seguito *d. m. 10 aprile 2013*);

VISTO il comma 9 dell'articolo 8 del predetto *d. m. 10 aprile 2013*, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modificazioni e integrazioni al *d. m. 10 aprile 2013*;



VISTO l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito *legge di bilancio 2018*) che dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 746, della *legge di bilancio 2018* che stabilisce che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;

VISTO l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito *legge di bilancio 2019*), che, modificando l'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata *zona franca urbana*;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 6 giugno 2019, n. 243317 che, alla luce delle modifiche introdotte con la *legge di bilancio 2019*, fornisce chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana*, fissando come termine ultimo per la presentazione delle stesse, le ore 12:00 del 18 luglio 2019;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 2

1. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali l'efficacia dell'assegnazione delle agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* e successive modificazioni e integrazioni è subordinata agli adempimenti in materia di informativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i soggetti di cui al citato allegato 2 devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre il 30 settembre 2019, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica. Trascorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti beneficiari possono fruire dell'agevolazione; in tali casi, la concessione e la relativa fruizione dell'agevolazione sono sottoposte alla condizione risolutiva prevista dal comma 3 del citato articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 3

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 3, dei soggetti per i quali l'efficacia della concessione alle agevolazioni previste dall'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa fruizione, restano condizionati, secondo quanto previsto al punto 7.3 della circolare attuativa del 6 giugno 2019, n. 243317, all'avvio dell'attività nella *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019, che dovrà essere comunicato al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità riportate sul sito web istituzionale www.mise.gov.it.

Art. 4

1. Nell'allegato 4 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ad alcuni contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accessi alle agevolazioni. Per tali soggetti, la concessione delle agevolazioni sarà disposta con successivo provvedimento, nel caso di positivo esito delle predette verifiche.

Art. 5

1. Nell'allegato 5 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali, da un riscontro con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, risulta già raggiunto il limite massimo di aiuti *de minimis* concedibili. Per tali soggetti, previo svolgimento della procedura prevista dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si procederà al rigetto definitivo delle domande di accesso all'agevolazione.



Art. 6

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui agli allegati elenchi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'adozione del decreto.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del *d.m. 10 aprile 2013*, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Laura Aria)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*

Div.X\aca\ADA

Allegati: n. 5